SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 178

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 26 ottobre al 1º novembre 2000)

INDICE

CAPALDI: sulla mancata certificazione del decesso del signor Giovanni Zonca da parte del consolato italiano in Marocco (4-19564) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* *Pag.* 12185

COSTA: sulla chiusura della delegazione di spiaggia di San Foca (Lecce) (4-19867) (risp. BERSANI, *ministro dei trasporti e della navigazione)* 12186

COSTA, MANCA: sulla chiusura dell'ufficio marittimo di Gallipoli (Lecce) (4-19784) (risp. BERSANI, *ministro dei trasporti e della navigazione)* 12187

CURTO: sulle dichiarazioni di Vito Ciancimino relative ad un incontro con il dottor Pietro Grasso (4-19649) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 2188

DI PIETRO: sulle ricerche effettuate dalla signora Francesca Darima relative all'identità dei propri genitori (4-17964) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 12189

sulla soppressione della sede del giudice di pace di Polla (Salerno) (4-18420) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 12190

sull'istituzione dell'albo dei soggetti privati abilitati a svolgere attività di riscossione (4-20249) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* *Pag.* 12191

GERMANÀ: sull'ampliamento della circoscrizione dell'Autorità portuale di Messina al porto di Milazzo (4-18435) (risp. BERSANI, *ministro dei trasporti e della navigazione)* 12193

MILIO: sul rifiuto opposto all'interrogante intenzionato a compiere una visita presso la casa circondariale di Macomer (4-19231) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 12194

sulla riduzione dell'organico dell'ufficio V pensioni del Ministero della giustizia (4-19670) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia)* 12196

MORO: sulla riduzione del costo del gasolio da riscaldamento (4-17982) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 12197

MORO ed altri: sulla riduzione del costo del gasolio da riscaldamento (4-18924) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 12198

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

PREIONI: sulla richiesta di riscossione della vincita al gioco «Gratta e vinci» presentata dalla signora Fulvia Zanotti (4-18986) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* *Pag.* 12202

RUSSO SPENA: sulle modalità di arruolamento nel SID (4-18821) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* *Pag.* 12205

CAPALDI. *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che la signora Vincenza Firinu riceveva, in data 3 maggio 1950, in risposta ad una sua richiesta relativa a questioni ereditarie, dal consolato d'Italia di Casablanca una lettera in cui si faceva esplicito riferimento al defunto Giovanni Zonca, marito della signora Firinu;

che successivamente in data 8 febbraio 1951 la signora Firinu riceveva una ulteriore lettera dallo stesso consolato in cui veniva trascritta una nota del 6 gennaio 1951 della procura della Repubblica di Marrakech in cui si dichiarava che il fuoriuscito italiano Giovanni Zonca era deceduto il 10 dicembre 1949;

che in data 10 maggio 1951 la signora Firinu riceveva ancora una lettera relativa alla successione di Giovanni Zonca;

che in data 14 aprile 1951 la signora Firinu riceveva ancora una lettera da cui risultava il decesso del signor Giovanni Zonca;

che la signora Firinu inoltrava richiesta presso il consolato per ottenere il certificato di morte del marito signor Giovanni Battista Zonca, nato a Sindìa (Nuoro) il 27 dicembre 1880; con una nota in data 25 giugno 1993, protocollo n. 1014, il consolato generale d'Italia rispondeva negativamente;

che a seguito del decesso della signora Firinu vedova Zonca la figlia Giovanna Zonca non può attivare procedure ereditarie perchè impossibilitata ad esibire il certificato di morte del padre Giovanni Battista Zonca, nato a Sindìa il 27 dicembre 1880, deceduto a Marrakech il 10 dicembre 1949, ultimo indirizzo conosciuto Rue de Risalie -Agadir, Casablanca, Marocco, decesso che pure è esplicitamente certificato dal console d'Italia a Casablanca che trascriveva un atto ufficiale della procura della Repubblica a Marrakech,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda immediatamente disporre particolari accertamenti relativi:

alla necessaria certificazione della avvenuta morte del signor Giovanni Zonca;

al luogo ove il defunto Giovanni Zonca è stato sepolto.

(4-19564)

(8 giugno 2000)

Risposta. – In merito al caso del signor Giovanni Zonca, il Ministero degli affari esteri ha provveduto a svolgere accertamenti presso il competente consolato generale a Casablanca, che ha a sua volta interessato della questione il vice consolato onorario d'Italia a Marrakech.

A seguito di approfondite indagini, il vice console onorario, signor Karim Benfallah, ha prodotto in data 12 settembre 2000 una copia dell'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal municipio di Marrakech l'11 marzo 1949, data in cui il connazionale è stato sepolto presso quel cimitero europeo, fossa n. 406. Da tale autorizzazione risulta che il signor Zonca è deceduto il 10 marzo 1949 (e non il 10 dicembre 1949) presso l'ospedale civile di Marrakech.

Circa l'atto di morte, considerati i noti problemi legati alla registrazione di qualsiasi tipo di atto durante il protettorato francese in Marocco e la conseguente impossibilità del rilascio di un certificato di morte da parte dell'ufficiale di stato civile marocchino, si è provveduto ad autorizzare il consolato generale di Casablanca al rilascio di una «dichiarazione di irreperibilità dell'atto di morte», con la quale gli interessati potranno richiedere, a norma dell'articolo 169 dell'ordinamento civile dello Stato, la formazione del medesimo atto presso il tribunale competente per la sua trascrizione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
DANIELI

(24 ottobre 2000)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che dal prossimo 30 giugno 2000 verrà soppresso l'ufficio locale marittimo Delegazione di spiaggia di San Foca di Melendugno (Lecce);

che il malcontento provocato da questa decisione è enorme;

che tutti i servizi sono stati accentrati presso l'Ufficio circondariale marittimo di Otranto;

che questa chiusura, tra l'altro, giunge nel momento in cui è imminente la realizzazione del porto di stazionamento con i fondi comunitari;

che San Foca di Melendugno, sede del «Regina Pacis», è ormai diventata simbolo universale di solidale accoglienza e di conseguenza sembra assurda la chiusura della Delegazione di spiaggia, unico presidio fisso dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per evitare che questa chiusura abbia luogo.

(4-19867)

(29 giugno 2000)

RISPOSTA. – Si fa presente che le problematiche oggetto dell'interrogazione risultano superate sin dal 27 giugno 2000, in virtù della decisione di soprassedere alla paventata chiusura temporanea (e non soppressione) di alcuni uffici marittimi locali, e delegazioni di spiaggia, fra cui anche quello di San Foca di Melendugno (Lecce); a tal proposito

si fa presente che il provvedimento, poi rientrato, che prevedeva, comunque, l'accentramento dei servizi presso gli uffici limitrofi, mantenendo inalterato il servizio all'utenza e contenendo al minimo i pur ipotizzabili disagi, era stato deciso dopo attenta valutazione della situazione generale dei singoli uffici e delle relative dotazioni organiche, al fine di contemperare il notevole incremento dei servizi del corpo delle capitanerie di porto (vigilanza sui flussi immigratori e per nuovi servizi, quali il soccorso presso gli aeroporti costieri e la costituzione di nuclei subacquei) con l'attuale dotazione degli organici.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

(23 ottobre 2000)

COSTA, MANCA. – *Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che dal prossimo 1° luglio verrà soppresso l'ufficio locale marittimo della capitaneria di porto di Gallipoli situato a Castro (Lecce);

che il malcontento provocato da questa decisione è enorme;

che i pescatori locali che fino ad oggi quotidianamente si recavano presso la delegazione per il disbrigo delle pratiche dovranno ora sopportare enormi disagi, dato che l'alternativa più vicina è a Otranto;

che questa chiusura, tra l'altro, giunge nel momento in cui a Castro è stata assegnata la bandiera blu d'Europa;

che sembra assurdo che una località turistica così frequentata e rinomata, con intenso traffico di natanti, venga privata, proprio all'inizio della stagione estiva, dell'ufficio legalmente preposto al controllo dell'intero ambito portuale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per evitare che questa inopportuna chiusura abbia luogo, provocando inevitabili ripercussioni negative sia per gli utenti che per gli operatori economici del settore.

(4-19784)

(22 giugno 2000)

RISPOSTA. – Si fa presente che le problematiche oggetto dell'interrogazione risultano superate sin dal 27 giugno 2000, in virtù della decisione di soprassedere alla paventata chiusura temporanea (e non soppressione) di alcuni uffici marittimi locali, e delegazioni di spiaggia, fra cui anche quello di Gallipoli; a tal proposito si fa presente che il provvedimento, poi rientrato, che prevedeva, comunque, l'accertamento dei servizi presso gli uffici limitrofi, mantenendo inalterato il servizio all'utenza e contenendo al minimo i pur ipotizzabili disagi, era stato deciso dopo attenta valutazione della situazione generale dei singoli uffici e delle relative dotazioni organiche, al fine di contemperare il notevole

incremento dei servizi del corpo delle capitanerie di porto (vigilanza sui flussi immigratori e per nuovi servizi, quali il soccorso presso gli aeroporti costieri e la costituzione di nuclei subacquei) con l'attuale dotazione degli organici.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

(23 ottobre 2000)

CURTO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che organi di informazione («Il Messaggero» del 9 giugno 2000) hanno riportato un'intervista resa dall'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, nel corso della quale il predetto avrebbe dichiarato di aver ricevuto, durante il periodo della sua detenzione, l'allora vice procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, e di avere avuto con lui uno specifico colloquio;

che il dottor Piero Grasso riveste attualmente il delicatissimo incarico di procuratore capo della Repubblica di Palermo,

l'interrogante chiede di conoscere:

se quanto riportato dal quotidiano «Il Messaggero» corrisponda al vero;

quali siano stati i motivi per i quali l'allora vice procuratore nazionale antimafia ritenne di dover «colloquiare» con l'ex sindaco di Palermo;

se siano state rispettate al riguardo le procedure previste e se il relativo verbale, ove sia stato redatto (e in caso contrario i motivi per i quali non lo sia stato), sia stato trasmesso alla procura della Repubblica di Palermo e/o alla procura nazionale antimafia.

(4-19649)

(14 giugno 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, la Direzione nazionale antimafia ha comunicato che il dottor Pietro Grasso, quando svolgeva funzioni di sostituto procuratore presso tale ufficio, ha svolto, il 29 ottobre 1998, un colloquio a fini investigativi (ai sensi dell'articolo 18-*bis* dell'ordinamento penitenziario) con Vito Calogero Ciancimino, all'epoca ristretto presso la casa circondariale di Rebibbia – nuovo complesso.

Dell'atto è stato redatto verbale riassuntivo ed eseguita registrazione, secondo le disposizioni generali impartite dal procuratore nazionale antimafia dell'epoca. La predetta documentazione, regolarmente depositata presso la Segreteria della Direzione nazionale antimafia, non venne trasmessa alla procura della Repubblica di Palermo poichè le dichiarazioni rese nell'occasione del Ciancimino non presentavano elementi di

novità rispetto a quelle già verbalizzate, a suo tempo, dal suddetto ufficio inquirente.

Si aggiunge che lo stesso Ciancimino è stato anche sentito in fase dibattimentale nel contraddittorio delle parti.

Il Ministro della giustizia
FASSINO

(27 ottobre 2000)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.*- Premesso:

che la signora Francesca Darima è nata a Roma l'11 novembre 1934 nel reparto «Le celate», presso l'ospedale San Giovanni; tale reparto era riservato alle donne che volevano partorire in segreto, nascoste dall'anonimato;

che nel reparto «Le celate» partorivano soprattutto donne che appartenevano all'aristocrazia romana; le gravidanze erano spesso il frutto di relazioni con gerarchi fascisti e molti dei neonati venivano abbandonati nell'ospedale;

che la signora Francesca Darima è una dei tanti neonati abbandonati in quel nosocomio; la sua nascita venne registrata all'anagrafe di Roma il 16 novembre del 1934 ed in quell'occasione le vennero attribuiti dagli impiegati del comune di Roma sia il nome che il cognome;

che i primi venti giorni di vita Francesca li trascorse nel brefotrofio di Roma, successivamente venne affidata a una balia in un paese in provincia di Frosinone, Ripi, dove riceveva periodicamente la visita di due signori che le portavano vestiti, giocattoli e dolci;

che a cinque anni è stata portata in un collegio di Roma ove è rimasta sino all'età di diciotto anni ricevendo nel frattempo molte proposte di adozione che Francesca ha sempre rifiutato, in quanto fin da piccola le avevano ripetuto che la sua vera madre prima o poi sarebbe venuta a prenderla; inoltre, Frascesca trovava spesso sul suo conto corrente bancario delle grosse somme di denaro senza sapere il perché;

che in particolare la balia aveva confidato a Francesca che al brefotrofio di Roma era stata depositata una lettera scritta dalla donna che l'aveva messa al mondo; le ricerche effettuate dalla stessa, attraverso l'aiuto di avvocati, di giudici e di militari, hanno rivelato l'esistenza della lettera, la quale sarebbe sigillata con la ceralacca e sul retro avrebbe stampigliato uno stemma con due iniziali: «C.P.»;

che responsabili del brefotrofio interpellati sulla questione avrebbero confermato che la lettera in parola sarebbe custodita ancora oggi nell'istituto,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda predisporre per fornire una rapida soluzione alla vicenda tenuto conto che la signora Darima è da circa cinquant'anni alla ricerca disperata della verità sui propri natali

e considerato che la normativa vigente in materia non aiuta a trovare una risposta in ordine alla questione in parola.

(4-17964)

(1° febbraio 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue. Va in primo luogo rilevato che i giudici amministrativi hanno avuto occasione di pronunciarsi su ricorsi presentati da alcuni soggetti contro aziende ospedaliere per l'accesso all'atto di assistenza al parto della propria madre o per conoscere le generalità della medesima.

Nella maggioranza dei casi è stato invocato il disposto dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa, assumendosi l'utilizzabilità di tale disposizione per la positiva soluzione della problematica in oggetto, ma i giudici amministrativi, per come è dato ricavare da alcune decisioni, non hanno mostrato di condividere tale impostazione.

L'argomentazione decisiva è imperniata su una lettura combinata dell'articolo 24 della detta legge – che sancisce l'esclusione del diritto ad ottenere copia degli atti anche in caso di segreto o divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento – e dell'articolo 70 del regio decreto n. 1238 del 1939, nel testo modificato dalla legge n. 127 del 1997, secondo cui «la dichiarazione di nascita è resa... rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata». Tale ultima previsione, peraltro intervenuta in epoca successiva rispetto a quella di entrata in vigore della citata legge n. 241 del 1990, darebbe luogo, appunto, ad una ipotesi di divieto costituente ostacolo all'esercizio del diritto di accesso.

Anche sul versante della comparizione dei diritti costituzionalmente garantiti non pare che l'interesse riconosciuto al figlio naturale possa prevalere su quello alla riservatezza della sfera privata, protetto dall'articolo 2 della Costituzione e tutelato dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In tale situazione, certamente delicata e complessa (anche in ragione dell'impatto che essa produce sulla comprensibile aspettativa dei figli naturali ad avere notizie sui propri natali), non si ravvisano spazi di intervento ad opera di questo Ministero le cui iniziative debbono, ovviamente, esplicarsi entro l'ambito tracciato dall'attuale normativa, peraltro recente e, anche per questo, non meritevole allo stato di revisione.

Il Ministro della giustizia
FASSINO

(27 ottobre 2000)

DI PIETRO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che risulta all'interrogante che, a seguito di una revisione in atto dell'odierno assetto sul territorio degli uffici del giudice di pace per ren-

derli più razionali e rispondenti all'effettivo carico di lavoro, verrà eliminata la sede del comune di Polla (Salerno);

che, secondo quanto appreso, la sede del giudice di pace di Polla è destinata ad essere accorpata a quella del comune di Sala Consilina; nel caso in cui tale ipotesi venga meno, comunque, la sede giudiziaria di Polla rimarrebbe esclusivamente come punto di riferimento, svuotato di personale e funzionante periodicamente;

che in particolare la recente riforma legislativa che ha introdotto nel processo la figura del giudice unico ha causato una ulteriore penalizzazione per i cittadini di Polla, i quali si sono già visti privare della sede della Pretura distaccata,

si chiede di sapere:

quale parere si intenda esprimere in ordine alla delicata questione concernente la presunta decisione di eliminare o comunque di depotenziare l'ufficio del giudice di pace del comune di Polla, tenuto conto che riesce difficile comprendere la *ratio* di una siffatta scelta che penalizzerebbe fortemente il predetto comune e tutto il circondario, costituito da altri nove comuni, con un bacino di utenza di circa 35.000 abitanti.

(4-18420)

(2 marzo 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto concernente la paventata soppressione della sede del giudice di pace di Polla, si comunica che la competente articolazione ministeriale, in proposito interpellata, ha rappresentato che al momento non è in corso alcuna procedura per la soppressione – mediante accorpamento – degli uffici del giudice di pace.

Il Ministro della giustizia
FASSINO

(27 ottobre 2000)

DI PIETRO. – *Al Ministro delle finanze*. – Premesso:

che affinché possa essere attuato «il principio di autonomia impositiva e finanziaria degli enti locali» occorre che questi realizzino l'ottimizzazione delle risorse attraverso una globale riorganizzazione del settore delle entrate che elimini le aree di evasione ed elusione esistenti e ripristino una corretta equità fiscale sia per le entrate non tributarie che per la gestione dei beni patrimoniali;

che l'articolo 52 comma 2 lettera *b),* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha esplicitamente riconosciuto la possibilità di attuare da parte degli enti locali, mediante convenzione «alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale i cui soci privati siano prescelti presso soggetti iscritti all'Albo *ex* articolo 53», l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di

tutte le entrate attraverso la costituzione di società miste maggioritariamente partecipate dall'ente pubblico costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e), della legge n. 142 del 1990;

che detto articolo 53 prevede l'istituzione presso il Ministero delle finanze «dell'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quella di riscossione dei tributi e di altre entrate» e, contestualmente, abroga gli articoli dal 25 al 34 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità;

che a tutt'oggi, però, la mancata istituzione del nuovo albo dei concessionari previsto non concede all'esperimento delle gare effettuato nel periodo transitorio la trasparenza e la legalità necessarie e getta riserve anche su quelle realtà ottenute nel rispetto della normativa vigente,

si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per realizzare, quanto prima, l'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché per individuare, nel frattempo, uno strumento transitorio tale da consentire agli enti locali di dare attuazione alle normative previste dallo stesso decreto legislativo, nel rispetto della legalità e della trasparenza.

(4-20249)

(27 luglio 2000)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative siano state intraprese per istituire l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, nonchè per individuare, nelle more dell'istituzione dello stesso, strumenti transitori che consentano agli enti locali di affidare, nel rispetto della legalità e della trasparenza, tali attività a soggetti privati.

Al riguardo, si comunica che il regolamento ministeriale concernente l'istituzione dell'albo dei soggetti abilitati a gestire i tributi e le altre entrate delle province e dei comuni, previsto dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è stato emanato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2000.

Tuttavia, come noto, il legislatore ha previsto (articolo 64 del suindicato decreto legislativo n. 446 del 1997, articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, e articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506), la possibilità per il comune di prorogare, fino al 31 dicembre 2000, i contratti di gestione relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubblice (TOSAP), scadenti nel periodo di mancata istituzione dell'albo di che trattasi.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(23 ottobre 2000)

GERMANÀ. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il 21 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione ha emesso un decreto con il quale si è integrata la circoscrizione dell'autorità portuale di Messina con l'aerea portuale di Milazzo;

che il suddetto decreto scaturisce da una piena intesa con il presidente della regione Sicilia, come documentato dalla nota n. 5327 del 30 novembre 1999 e dalla nota n. 5629 del 21 dicembre 1999;

considerato che lo statuto autonomistico siciliano disciplina con chiarezza le attribuzioni del Governo della regione e dell'assemblea regionale;

che le note del presidente della regione Sicilia citate in premessa sembra che siano emesse contravvenendo alle attribuzioni dello statuto regionale;

ritenuto:

che non sono cambiate le ragioni che avevano indotto la regione Sicilia nel 1997 ad opporsi ad un decreto analogo a quello citato in premessa;

che il provvedimento di cui in premessa cagionerà un grave danno economico-finanziario alla regione Sicilia,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno annullare immediatamente il provvedimento di cui in premessa.

(4-18435)

(2 marzo 2000)

RISPOSTA. – L'ampliamento della circoscrizione dell'Autorità portuale di Messina al porto di Milazzo, disposto con decreto ministeriale 21 dicembre 1999, è stato richiesto dal Presidente della regione siciliana alla luce dell'apprezzamento da parte delle forze imprenditoriali e sindacali del programma di sviluppo predisposto dall'Autorità portuale ed in considerazione che tale ampliamento è stato ritenuto come «la naturale e necessaria dimensione territoriale per il progetto di sistema interportuale dello stretto».

L'istituzione di una Autorità portuale non incide sulla natura giuridica delle aree interessate, che rimangono demanio regionale, ma costituisce una forma di amministrazione delle medesime, dando notevole rilievo ai profili di programmazione operativa delle dinamiche portuali (*ex* articolo 6 della legge n. 84 del 1994), nonchè alla posizione delle

istituzioni locali, le quali vengono coinvolte attivamente nella gestione del porto tramite la loro partecipazione al Comitato portuale.

Sotto il profilo economico si evidenzia che se da un lato si pone un problema di destinazione delle entrate che scaturiscono dalla amministrazione effettuata dall'Autorità portuale, posto che, in applicazione della legge n. 84 del 1994, i canoni derivanti dall'occupazione di aree di demanio regionale prima introitate dalla regione andranno a costituire entrate dell'autorità portuale, dall'altro lato l'ampliamento in parola comporterà l'attribuzione di finanziamenti nazionali e comunitari per la realizzazione di interventi infrastrutturali.

Il 17 maggio 2000 è stato, peraltro, concluso un protocollo d'intesa tra questa amministrazione e la regione siciliana, con il quale si stabilisce, fra l'altro, che il piano regolatore portuale del porto di Milazzo ed il piano operativo triennale di Milazzo sono sottoposti al preventivo assenso vincolante dell'assessorato regionale al territorio ed ambiente e che, sino all'approvazione di tali strumenti di programmazione, ogni attività di gestione del porto, compreso il rilascio di concessioni, svolta dall'Autorità portuale è subordinata alla richiesta di preventivo parere vincolante dell'assessorato regionale al territorio ed ambiente.

L'assessore al territorio e ambiente ha inoltre la facoltà di sospendere ogni attività svolta all'interno del porto che possa compromettere i valori naturalistici ed ambientali della zona.

La determinazione dei canoni di concessione è stabilita ai sensi del decreto del presidente della regione 26 luglio 1994 e l'assessore regionale al territorio e ambiente determina con decreto la quota dei suddetti canoni da assegnare all'Autorità portuale.

Spettano, infine, alla regione siciliana le spese relative alla manutenzione ordinaria delle aree demaniali ed alla banchina del porto di Milazzo.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

(23 ottobre 2000)

MILIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che l'interrogante il 13 maggio 2000, dopo aver visitato la casa circondariale di Sassari cortesemente ricevuto dal direttore e dal responsabile della polizia penitenziaria, si è recato presso la casa circondariale di Macomer per una visita connessa al mandato parlamentare, insieme a due collaboratrici;

che giunto presso quel carcere alle ore 18,45, dopo aver declinato le proprie generalità, mostrato il tesserino parlamentare e manifestate le ragioni della sua presenza, fu avvicinato presso il cancello d'ingresso da un agente, poi qualificatosi «capo-posto», che gli fece presente che essendo sabato pomeriggio non era possibile alcuna visita e che nel-

l'istituto non c'era nè il direttore nè altri che potessero incontrare lo scrivente, e così è stato,

si chiede di sapere se, pur nella censurabile amministrazione del comparto della giustizia in generale e penitenziario in particolare, il Ministro interrogato ritenga i fatti esposti ed i comportamenti segnalati conformi alle leggi ed ai regolamenti e se ritenga normale che una struttura penitenziaria rimanga, seppur di sabato pomeriggio, priva di qualsiasi responsabile e in caso contrario se non ritenga di dover adottare provvedimenti e quali.

(4-19231)

(23 maggio 2000)

Risposta. – In merito alla vicenda citata nel presente atto di sindacato ispettivo, si comunica quanto segue sulla base delle notizie fornite dal competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Premesso che la visita del senatore Milio presso la casa circondariale di Sassari si è svolta regolarmente, come confermato dallo stesso interrogante, sembra invece esservi stata una spiacevole incomprensione a Macomer tra il capoposto, in quel momento in servizio in istituto, e lo stesso senatore.

Dalla relazione di servizio sull'episodio trasmessa dal Dipartimento risulta infatti che il capoposto aveva inizialmente ritenuto che il senatore Milio, peraltro non subito qualificatosi come parlamentare, intendesse solo conferire con il direttore dell'istituto o con il vice direttore.

Soltanto in seguito alla replica del capoposto, il quale aveva fatto presente che il direttore non era al momento in sede e che nell'istituto di Macomer non era prevista la figura del vice direttore, il senatore Milio aveva esibito il tesserino di riconoscimento, qualificandosi come parlamentare; subito dopo lo stesso senatore aveva annotato su un biglietto la frase «Ore 18,45 vietato l'accesso alla casa circondariale di Macomer», allontanandosi dall'istituto, insieme alle persone che lo accompagnavano. Attesa la repentinità dell'episodio – svoltosi in pochissimo tempo secondo quanto riferito – il personale penitenziario in servizio non era riuscito a soddisfare la legittima richiesta di visita del senatore Milio.

Sulla base della ricostruzione dei fatti sopra illustrati, si può escludere quindi ogni volontà degli operatori intesa ad impedire all'interrogante l'esercizio del diritto di visita connesso al mandato parlamentare, diritto peraltro espressamente previsto dall'ordinamento penitenziario.

Quanto alla mancata presenza di un responsabile della struttura di Macomer nelle ore pomeridiane del sabato, evidenziata dal senatore Milio, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha precisato che al momento il direttore di tale istituto assicura la propria presenza presso tre sedi, così come accade anche per altri direttori in servizio nella regione Sardegna. Ha aggiunto lo stesso Dipartimento che per la struttu-

ra di Macomer è sempre reperibile e disponibile il comandante di reparto, che risiede nella stessa città.

Il Ministro della giustizia
FASSINO

(27 ottobre 2000)

MILIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Per conoscere:

le ragioni ed i motivi che hanno indotto, anche di recente, la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria a ridurre notevolmente il numero degli addetti all'ufficio V pensioni determinando notevole malumore fra gli utenti magistrati, dirigenti, personale amministrativo sia in attività di servizio che in pensione, così costringendo gli aventi diritto a lunghi periodi di attesa per ottenere le liquidazioni definitive delle pensioni, per il riconoscimento di malattia per causa di servizio e delle relative indennità, o per ottenere la determinazione del *quantum* per il ricongiungimento di periodi assicurativi;

quali iniziative si intenda adottare nell'interesse delle categorie sopra indicate anche al fine di evitare che il notevole impegno del pur diligente personale rimasto vada ad aggravarsi ulteriormente con le inevitabili ripercussioni negative per l'utenza tutta.

(4-19670)

(15 giugno 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che è stata interessata la competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria che ha in primo luogo osservato che l'Ufficio V non ha subito la riduzione di organico segnalata dall'onorevole interrogante.

Al riguardo è stato evidenziato che nel corso dell'ultimo anno si è avuto un sensibile avvicendamento del personale assegnato al detto Ufficio con l'arrivo di 7 nuove unità, destinate solo in parte alla sostituzione di quelle cessate dal servizio (2 direttori di cancelleria) o ricollocate negli uffici giudiziari (3 collaboratori di cancelleria). Ne consegue che, in realtà, l'Ufficio in questione ha conseguito l'incremento di una unità, passando da 38 a 39 addetti, esclusi il direttore ed il dirigente.

L'avvicendamento di personale di cui si è detto, attesa la ovvia scarsa esperienza delle nuove unità e la perdita di professionalità particolarmente esperte nel settore, può aver provocato alcune disfunzioni e ritardi nell'erogazione dei trattamenti pensionistici. Deve tuttavia rilevarsi che i principali problemi dell'Ufficio non derivano dalla scarsità del personale, quanto piuttosto dalla quasi totale assenza di elementi specializzati nella materia e dalla carenza di un adeguato supporto informatico.

Per la soluzione di tali problemi, la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha predisposto un apposito progetto di riorganizzazione del predetto Ufficio V, finalizzato, da un lato, a migliorare la qualità del lavoro e la conoscenza della materia da parte del personale addetto, mediante spcifici corsi di formazione e di aggiornamento (la normativa in tema di pensioni è in continua evoluzione), e, dall'altro lato, a dotare la struttura di validi supporti informatici.

Il progetto tende inoltre a ottimizzare e velocizzare lo scambio di informazioni con gli altri uffici del Ministero e con gli enti previdenziali di riferimento (INPS, INPDAP), con conseguenti notevoli riduzioni dei tempi di trattazione ed esaurimento delle pratiche.

Le prime attività connesse al progetto di riorganizzazione sopra ricordato verranno poste in essere entro breve termine.

Il Ministro della giustizia
FASSINO

(27 ottobre 2000)

MORO. – *Al Ministro delle finanze*. – Premesso:

che con la pubblicazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2000)» sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999 decorrono alcuni termini legati alla sua entrata in vigore ed in modo particolare agli adempimenti connessi con quanto previsto all'articolo 12, comma 4, riguardanti le provvidenze per la riduzione dei costi di riscaldamento;

che si stabilisce, infatti, che le riduzioni avranno effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

che la previsione contenuta al punto 4 della lettera *c)*, ultimo periodo, così come sostituito dalla legge finanziaria n. 488 per il 2000, riguarda l'estensione delle provvidenze alle frazioni dei comuni non metanizzate di fascia climatica «E» escluse dall'elenco redatto dal Ministro delle finanze e da individuarsi annualmente con delibera di consiglio degli enti locali interessati e che dovranno essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;

che l'Unione europea ha già confermato per tutto il 2000 il proprio nulla-osta con decisione del 17 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità del 23 dicembre 1999, n. serie L331) sulle norme agevolative;

che pertanto le provvidenze contenute nei punti 1), 2), 3) e anche nella prima parte del punto 4) del citato comma 4 possono avere immediata efficacia con l'emissione del primo dei decreti,

si chiede di sapere:

quanto tempo si debba attendere affinché venga emesso il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non essendoci impedimenti che ne possano ritardare la pubblicazione ed avendo a disposizione tutti gli elementi e le autorizzazioni necessarie comprese quelle comunitarie;

se, per il 2000, l'importo della riduzione possa essere fissato in misura maggiore delle 200 lire al litro fissate con il decreto del 1999, tenuto conto degli aumenti intervenuti nel frattempo;

se ci siano altri elementi che ostacolino anche l'introduzione della modifica contenuta nella legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 39, comma 1 (ribadita con la sostituzione della lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *c)* della legge n. 488 del 1999) che permette di compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata (*carbon tax*) nonché di consentire una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento nella misura che sarà indicata per il 2000.

(4-17982)

(2 febbraio 2000)

MORO, BRIGNONE, PREIONI, STIFFONI, CASTELLI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con interrogazione 4-17982 del 2 febbraio 2000, alla quale ancora non è stato risposto, si chiedeva l'intervento del Ministro al fine di dare attuazione alle norme stabilite dalla legge finanziaria del 2000 in relazione alla riduzione dei prezzi dei combustibili da riscaldamento;

che, frattanto, sono giunte agli interroganti numerose sollecitazioni da parte di amministratori e cittadini, che attendono l'emanazione del primo dei decreti attuativi per l'estensione delle provvidenze anche al GPL in bomboloni ed alle frazioni dei comuni in fascia E non metanizzate;

che, tra le altre, merita di essere menzionata la lettera che il presidente della provincia di Belluno in data 14 marzo 2000 ha scritto al Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Massimo D'Alema ed al Presidente della Commissione europea professor Romano Prodi;

che in tale missiva vengono evidenziate le differenze dei prezzi finali del prodotto «gasolio per riscaldamento» in vigore in alcuni paesi dell'Unione europea come, per esempio, la Germania, ove il costo si aggira sulle 667 lire al litro, o l'Austria, con 752 lire al litro;

che la recente riduzione di 200 lire per le zone climatiche in fascia F9 è stata, di fatto, assorbita dagli aumenti vertiginosi di questi ultimi periodi, vanificando l'agevolazione;

che, per dare attuazione alle provvidenze contenute nella legge finanziaria del 1999, si è dovuto aspettare l'emanazione del regolamento avvenuta verso la fine del mese di ottobre dello stesso anno, con la conseguente restituzione dei benefici soltanto nei primi mesi del 2000

per quanti avevano acquistato il gasolio prima dell'entrata in vigore del regolamento;

che per l'anno 2000, come del resto già evidenziato nella precedente interrogazione, non risulta la sussistenza di ostacoli all'emanazione del decreto poiché esistono già tutti i presupposti,

si chiede di sapere:

i motivi per i quali alla data odierna non sia stato risposto all'interrogazione del 2 febbraio 2000;

quali siano le spiegazioni che il Ministro intende fornire al presidente della provincia di Belluno in ordine alle preoccupazioni espresse nella citata lettera;

quanto tempo occorrerà ancora per l'emanazione del primo dei decreti di attuazione;

se esistano i presupposti per adeguare i prezzi dei prodotti da riscaldamento in Italia a quelli degli Stati europei, anche in considerazione della situazione di libera concorrenza dei mercati e per favorire il decollo delle zone del nostro paese particolarmente svantaggiate dal clima.

(4-18924)

(5 aprile 2000)

RISPOSTA. (*) – Con le interrogazioni sopra indicate, cui si risponde congiuntamente, in quanto involgono analoghe problematiche, si lamenta la mancata attuazione dell'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), che ha esteso l'agevolazione fiscale (di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, collegata alla legge finanziaria per il 1999) sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL), utilizzati come combustibili per riscaldamento in talune zone geografiche, alle frazioni non metanizzate dei comuni metanizzati di fascia climatica E escluse dall'apposito elenco.

Inoltre, si chiede l'adozione di misure tese ad adeguare i prezzi dei prodotti da riscaldamento con quelli degli Stati europei, al fine di tutelare la libera concorrenza dei mercati e le zone d'Italia particolarmente svantaggiate dal clima.

Come è noto, la legge collegata alla legge finanziaria per il 1999 (legge 23 dicembre 1998, n. 448), all'articolo 8, dispone la tassazione sulle emissioni di anidride carbonica (cosiddetta «carbon tax»). La medesima disposizione, nel disciplinare le misure compensative per i maggiori oneri derivanti dall'introduzione del predetto tributo, prevede, tra l'altro, la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatti impiegati nei comuni espressamente indicati, da adot-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

tarsi mediante apposito regolamento, che è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361.

In particolare, per quanto concerne l'estensione di tale agevolazione anche alle frazioni non metanizzate, il citato articolo 8, comma 10, lettera *c),* della legge n. 448 del 1998 (come modificato dall'articolo 12, comma 4, della legge finanziaria per il 2000, n. 488 del 23 dicembre 1999), ha subordinato l'applicazione di detto beneficio all'emanazione del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che aumenterà l'accisa dei predetti combustibili, secondo i criteri stabiliti per l'istituzione della «carbon tax». Tale applicazione è, inoltre, subordinata (ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della legge n. 448 del 1998) all'emanazione delle disposizioni regolamentari che, nella fattispecie, dovranno integrare quanto già stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361.

Tuttavia, non è stato possibile realizzare un intervento diretto ad inasprire la pressione fiscale sugli oli minerali a causa dell'aumento dei prezzi internazionali del greggio.

Infatti, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, il decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383 (convertito con modificazioni dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496), ha apportato una riduzione delle aliquote di accisa sugli oli minerali. Di seguito, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono stati emanati appositi decreti interministeriali che hanno mantenuto e ulteriormente ridotto le aliquote di accisa dei prodotti petroliferi interessati da ultimo prorogate, con decreto ministeriale del 27 settembre 2000, fino al 31 dicembre 2000.

Ciò posto, permanendo la situazione di criticità determinata dai continui rialzi del petrolio greggio, l'articolo 2 del decreto 30 settembre 2000, n. 268 (recante misure urgenti, fra le altre, in materia di accise), ha sospeso l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale dovevano essere fissate le maggiori aliquote di accisa sui prodotti energetici per l'anno 2000.

Per quanto concerne l'incremento della riduzione del costo del gasolio da riscaldamento, ed in particolare la possibilità di fissare, per il 2000, l'importo della riduzione di costo del gasolio in misura maggiore delle 200 lire previste per il 1999, il predetto Dipartirnento ha precisato che, a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1999, la determinazione di tale importo deve essere effettuata dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse finanziarie da destinare all'agevolazione in questione, derivante dalla ripartizione dei maggiori introiti della «carbon tax» fra tutte le agevolazioni previste dalle varie lettere del predetto comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998.

Tuttavia, tale incremento non ha trovato attuazione per il sensibile rialzo del costo del greggio degli ultimi tempi e per le conseguenti proroghe della riduzione delle aliquote di accisa sopra menzionate.

Analogamente è avvenuto in merito alla introduzione della modifica prevista dall'articolo 39 della legge n. 144 del 1999, consistente nell'aggiungere, alla riduzione di costo, anche la neutralizzazione degli effetti dell'aumento dell'accisa prevista dalla «carbon tax». Al riguardo, il Dipartimento delle dogane ha specificato che con tale disposizione legislativa (che ha apportato una modifica sostitutiva alla predetta lettera *c*) del comma 10 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998) le maggiori entrate derivanti per effetto della «carbon tax» sono destinate sia a compensare i maggiori oneri conseguenti all'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio ed al GPL usati come combustibili per riscaldamento che a consentire una riduzione del costo del gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro e del GPL in misura corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento.

Ciò posto, atteso il permanere del rialzo dei prezzi internazionali del petrolio greggio, sono stati recentemente posti in essere interventi legislativi nella direzione auspicata.

Infatti, l'articolo 4 del citato decreto-legge ha previsto disposizioni dirette ad attenuare l'impatto dell'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi per il riscaldamento, conseguente all'attuale congiuntura e limitatamente al periodo dal 3 ottobre al 31 dicembre 2000, sugli utilizzatori residenti nelle zone geografiche disagiate individuate dall'articolo 8, comma 10, lettera *c*), della legge n. 448 del 1998.

In particolare, la predetta disposizione ha aggiunto alla riduzione minima di costo di lire 200 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e delle corrispondenti lire 258 per chilogrammo di gas di petrolio liqueifatto (GPL), prevista dalla predetta legge n. 448 del 1998, un ulteriore importo di lire 50 per litro di gasolio e di lire 50 per chilogrammo di GPL, portando in tal modo la riduzione minima di costo a lire 250 per litro di gasolio e a lire 308 per chilogrammo di GPL.

Inoltre, con il citato decreto-legge n. 268 del 2000 (articolo 5) vengono ridotte fino al 31 dicembre 2000 le aliquote di accisa su taluni oli minerali, destinati a determinati impieghi, e precisamente gasolio e gas liquefatti di petrolio per riscaldamento e metano per combustione per usi civili. Da ultimo, il disegno di legge finanziaria per il 2001 (atto Camera n. 7328) prevede la estensione fino al 30 giugno del 2001 del predetto aumento della riduzione minima del costo del gasolio usato come combustibile per il riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto stabilite con il decreto-legge n. 268 del 2000.

Per quanto concerne l'emanazione dei regolamenti di attuazione della normativa prevista dalla legge n. 448 del 1998, si osserva che un primo schema di decreto del Presidente della Repubblica, che semplifica le modalità di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1999, è stato sottoposto, dall'amministrazione finanziaria, all'esame delle altre amministrazioni interessate. Un secondo schema di

decreto presidenziale, concernente la regolamentazione delle modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2000 alla citata legge n. 448 del 1998, è in via di predisposizione e, comunque, non potrà entrare in vigore prima dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla rimodulazione annuale delle aliquote di accisa previsto dalla medesima legge n. 448 del 1998, ed attualmente sospeso per via dei continui aumenti dei prezzi internazionali del petrolio greggio.

Infine, in relazione al lamentato divario tra i prezzi dei prodotti da riscaldamento praticati in Italia rispetto a quelli degli altri Stati europei, si osserva che il motivo per cui in Italia il costo del gasolio per riscaldamento è superiore a quello vigente in altri paesi comunitari deriva anche dal fatto che le aliquote di accisa applicate a tale prodotto sono state fissate in misura eguale a quelle previste per il medesimo prodotto destinato all'autotrazione, al fine di evitare distrazioni d'impiego.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(24 ottobre 2000)

PREIONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che lo scrivente ha presentato al Ministro delle finanze l'interrogazione 4-06922 in data 9 luglio 1997:

«Premesso:

che la signora Fulvia Zanotti, residente a Mergozzo (Verbano-Cusio-Ossola) in via San Francesco d'Assisi, in data 1° luglio 1996 a mezzo banca Cariplo presentava al Ministero delle finanze la richiesta di pagamento della vincita di lire 10 milioni della lotteria "Gratta e vinci" denominata "7 e vinci", biglietto serie 77-035758-310 raffigurante i numeri 5 - 1/2 - 1/2;

che il Ministero delle finanze rispondeva come segue:

"Roma, 24 gennaio 1997
CARIPLO
Piazza Barberini, 21
00187 Roma

OGGETTO: Presentazione all'incasso biglietti lotteria nazionale ad estrazione istantanea n. 77-035758-310

In relazione all'istanza del 22 luglio 1996 relativa al pagamento del biglietto indicato in oggetto, si comunica che l'amministrazione non ha potuto dar corso alla richiesta in quanto dalla perizia tecnica di autenticità rilasciata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è emerso che il biglietto è risultato contraffatto.

Distinti saluti.

Il direttore della divisione",

l'interrogante chiede di essere informato, ai sensi dell'articolo 145 del Regolamento del Senato, sul fatto esposto in premessa, e chiede

inoltre di sapere se vi siano casi analoghi a quello illustrato, con quale frequenza ed in quali zone del paese»;

che con lettera del 16 marzo 2000 il Ministro delle finanze ha dato la seguente risposta:

«In merito alla vicenda segnalata dall'onorevole interrogante, l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha riferito che in data 22 luglio 1996 la Cariplo - sede di Roma, per conto della signora Fulvia Zanotti, di Roma, presentava richiesta per il pagamento della vincita del biglietto della lotteria istantanea "Sette e vinci" n. 77 - 035758 - 310 riportante la combinazione di "sei", corrispondente ad un premio di terza categoria pari a 10 milioni.

La predetta amministrazione trasmetteva il suddetto biglietto all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, atteso che il pagamento dei biglietti vincenti delle lotterie nazionali è subordinato al rilascio di certificato di validazione da parte dell'istituto predetto.

Il gioco, infatti, è assistito dalle seguenti norme regolamentari:

a) la lotteria istantanea è una lotteria ad estrazione anticipata e segreta per la quale la distribuzione dei premi viene effettuata sulla base di un sistema informatizzato;

b) il *computer* marca i biglietti attraverso un numero crittografato nascosto nell'area con la scritta "attenzione non grattare qui";

c) la lista dei vincenti è sigillata e depositata presso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, che effettua la validazione confrontando il numero crittografato (VIRN) con la lista vincenti;

d) se il biglietto non è incluso nella lista dei vincenti viene dichiarato perdente sulla base degli elementi elettronici (numero di validazione) e grafici (codici ausiliari) impressi sul biglietto medesimo proprio al fine della validazione.

L'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, con protocollo n. VIRN/P/613 del 16 ottobre 1996, inviava all'amministrazione dei Monopoli la perizia del biglietto in questione, che risultava contraffatto, "per la sostituzione nell'area del gioco di un simbolo originale con un "fante" proveniente da altro biglietto.

Ha precisato, pertanto, l'amministrazione dei Monopoli di Stato di non aver alcun obbligo di pagamento, essendo stato presentato un biglietto contraffatto e con la alterazione della combinazione, originaria perdente, e di aver provveduto alla denunzia, al riguardo, all'autorità giudiziaria.

Ha rilevato, infine, la medesima amministrazione che il tipo di contraffazione usato nel caso di specie risulta essere in questi ultimi anni quello più diffuso.

Tale fenomeno di contraffazione è esteso, infatti, a tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle grandi città come Roma, Napoli e Milano.»,

si chiede di sapere:

chi abbia incassato i 10 milioni del biglietto autentico riportante la combinazione vincente;

chi potesse essere a conoscenza della combinazione vincente;

se si possa ipotizzare una sostituzione per la vendita del biglietto vincente originale con quello contraffatto avente la combinazione vincente;

quando, dove e con quali modalità sia stata presentata denunzia all'autorità giudiziaria circa la presunta contraffazione del biglietto di cui in premessa;

con quale numero di iscrizione notizie di reato sia individuabile la pratica;

quali indagini siano state svolte;

chi stia custodendo il biglietto incriminato;

se sia logico sospettare che la contraffazione sia imputabile al venditore, dal momento che non avrebbe un apprezzabile vantaggio della vendita del biglietto;

se sia logico sospettare del «grossista», dal momento che il medesimo, se fosse il contraffattore, non avrebbe certo l'interesse a disfarsi del biglietto vincente cedendolo ad un rivenditore;

se, escludendo la frode del «vincitore», non sia il caso di indagare sulla provenienza del – o di più – biglietto contraffatto, anche per comprendere a cosa serva immettere sul mercato biglietti vincenti contraffatti se non per incassare il prezzo della vendita ed impedire che essi possano portare alla riscossione dei premi.

(4-18986)

(18 aprile 2000)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha chiesto ulteriori chiarimenti in merito alla vicenda della signora Fulvia Zanotti, a seguito della risposta fornita, in data 16 marzo 2000, alla precedente interrogazione (4-06922) sulla medesima questione.

Al riguardo la competente amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha precisato che il biglietto «Sette e vinci» n. 77-035758-310 presenta una combinazione perdente, giusta perizia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato del 16 ottobre 1996, e quindi nessuno può avere incassato una qualsivoglia vincita per tale biglietto, in quanto non esiste biglietto vincente con quel numero.

Nella fattispecie vi è solo un biglietto con il numero 77-035758-310, che non è vincente ma che è stato contraffatto in modo da farlo risultare vincente.

I biglietti vincenti delle lotterie ad estrazione istantanea sono individuati con criteri di casualità, a mezzo di programma informatizzato, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al momento della stampa e tutte le combinazioni vincenti sono custodite presso l'Istituto stesso.

Non è possibile ipotizzare una manipolazione del biglietto per la vendita, in quanto la contraffazione riguarda l'area sottostante la vernice

che ricopre il biglietto. Un'ipotesi del genere equivarrebbe, infatti, a sostenere che l'acquirente ha comprato il biglietto «già grattato».

La denunzia alla procura della Repubblica di Roma è stata inoltrata dalla Direzione generale dei Monopoli di Stato in data 23 gennaio 1997 e la predetta amministrazione non è a conoscenza del relativo numero di iscrizione nè dello stato attuale delle indagini.

Il biglietto è custodito nell'archivio della divisione lotto e lotterie della Direzione generale dei Monopoli di Stato, in attesa di essere sequestrato dall'autorità giudiziaria.

Ad avviso della medesima amministrazione le modalità della contraffazione escludono che questa sia intervenuta prima dell'acquisto.

Circa le indagini da esperire e le varie ipotesi sui responsabili della contraffazione, essendo stata investita l'autorità giudiziaria spetta a questa stabilire quali indagini devono essere svolte per appurare l'esistenza del reato ed, eventualmente, individuare i responsabili dello stesso.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(24 ottobre 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere:

se negli anni '70 siano stati indetti concorsi da parte del Ministero della difesa per entrare nel SID e di qui in Gladio;

in particolare, se presso la scuola SAS di Viterbo si sia svolto uno di questi concorsi con la partecipazione di circa 700 militari;

se il personale arruolato nel SID, vincitore del concorso e poi arruolato in Gladio, venisse regolarmente pagato e se esistano gli statini paga dal maggio 1970;

se questi pagamenti venissero accantonati per due terzi per essere investiti in titoli di Stato trentennali e se esistano ancora questi fondi presso il Sismi ed a quanto ammontassero gli stipendi dei «gladiatori» nei vari gradi (anche tenendo conto che il capo del centro Scorpione percepiva uno stipendio di un milione al mese);

se tra i «gladiatori» ve ne fossero alcuni che venivano imbarcati su navi mercantili con la copertura di ufficiali della Marina mercantile;

se ad alcuni «gladiatori» siano state ordinate operazioni in Algeria e in Tunisia e per quali scopi, tenuto conto di ciò che risulta nel libro «Nome in codice Ulisse» dell'ammiraglio Martini alle pagine 141-142;

se Gladio, negli anni '70, fosse suddivisa in tre centurie: Aquile (personale militare dell'Aeronautica e della Folgore), Lupi (personale militare dell'Esercito e della Marina), Colombe (personale civile, incluse le donne).

(4-18821)

(29 marzo 2000)

Risposta. – In relazione a quanto chiesto dall'onorevole interrogante, si rappresenta che dagli atti del Servizio non sono emerse evidenzie in ordine a:

concorsi per arruolamenti di personale nel SID e, tanto meno, nella Gladio;

statini paga del maggio 1970 del personale della Gladio e asserito accantonamento dei due terzi dello stipendio degli stessi;

imbarco su navi mercantili dei «gladiatori», con la copertura di ufficiali della Marina mercantile;

impiego dei «gladiatori» in operazioni in Algeria e Tunisia.

In particolare, per quanto attiene al quesito relativo agli stipendi dei «gladiatori», si evidenzia che si trattava di personale civile volontario ed esterno al Servizio e che, pertanto, non percepiva stipendio.

Con riferimento, poi, al trattamento economico del capo centro Scorpione di Trapani, si precisa che l'interessato, dopo essere stato collocato in pensione con la qualifica di dirigente del Sismi, è stato richiamato come «collaboratore esterno» – con determinazione d'incarico e di retribuzione del direttore del Servizio *pro tempore* – per la costituzione del suddetto centro di cui peraltro è stato responsabile per soli due mesi ma per il quale ha continuato a collaborare fino al 30 novembre 1990.

In ultimo, si rappresenta che non risulta alcuna articolazione della Gladio in centurie nè, tantomeno, l'utilizzo delle denominazioni di «Aquile», «Lupi» e «Colombe». Al riguardo, si evidenzia che la struttura della Gladio è riportata nella relazione del CoPaSIS - Documento XLVIII, in data 4 marzo 1992, sia per quanto attiene alle strutture del Servizio, sia per quanto attiene al personale volontario esterno.

Il Ministro della difesa
Mattarella

(23 ottobre 2000)